



COMUNEDISORA

(Provincia di Frosinone)

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod.Fisc. 00217140607

Prot. n. 16454

Sora, li 12 aprile 2017

Al Sig. Sindaco
Arch. Roberto DE DONATIS
Sede
Ai Capigruppo Consiliari:
Fabrizio PINTORI
Ernesto TERSIGNI
Natalino COLETTA
Massimiliano BRUNI
Lino CASCHERA
Maria Paola D'ORAZIO
Francesco DE GASPERIS
Valter TERSIGNI
Augusto VINCIGUERRA
Luca DI STEFANO
Antonio FARINA
Alessandro MOSTICONE
Loro Sedi

OGGETTO: Comunicazione interrogazioni/interpellanze.

In ottemperanza all'art. 43, comma 1, del Regolamento Interno del Consiglio Comunale, si rimette copia della interrogazione, prot. n. 16214 del 10.04.2017, presentata dal Consigliere Comunale Valter Tersigni.

Il Presidente del Consiglio Comunale
- Avv. Antonio Lecce -





AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SORA
Avv. Antonio Lecce
CORSO VOLSCI n. 111
03039 SORA

INTERROGAZIONE

**OGGETTO: ISTITUTO DEL COMANDO APPLICATO AD UNA UNITA' DI CATEGORIA D3 -
FUNZIONARIO DI VIGILANZA - DAL COMUNE DI L'AQUILA AL COMUNE DI SORA.**

Il sottoscritto Consigliere comunale avv. Valter Tersigni, ai sensi dell'art. 10, comma 6, dello Statuto Comunale e degli artt. 41 e ss. del Regolamento del Consiglio comunale,

FORMULA

al Sindaco arch. Roberto De Donatis la seguente interrogazione.

PREMESSO

- **che** con D.G.C. n. 338 del 22.11.2016 (pubblicata in data 12.12.2016) avente ad oggetto "PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016/2018 E MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA ESISTENTE"

- nelle premesse si specifica che

"...omissis ...**VISTA** la spesa per le assunzioni a tempo determinato dell'anno 2009 (con esclusione degli incarichi ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) che ammonta ad Euro 29.022,03, spesa che costituisce il limite massimo di spesa per assunzioni a tempo determinato per il comune di Sora...omissis";

- viene deliberato che:

"...omissis per gli anni 2016-2017 e 2018 le seguenti nuove assunzioni di personale a tempo determinato...

...omissis... - anno 2016 assunzione di n. 1 unità di cat. D3 Funzionario Vigilanza, da attuare tramite procedura di comando annuale (spesa non rapportabile al limite delle assunzioni a tempo determinato in quanto spesa gravante sul comune che ha stipulato il contratto a tempo indeterminato con il dipendente)...

...omissis... per gli anni 2016-2017 e 2018 le seguenti nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato...

...omissis... -anno 2017 assunzione di n. 1 unità di cat. D3 Funzionario Vigilanza, da attuare tramite attivazione delle procedure di mobilità volontaria diretta tra gli enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001... omissis."

- **che** con D.G.C. n. 366 del 29.12.2016 (pubblicata in data 30.12.2016) avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DI CUI ALL'ART. 39 DELLA LEGGE 27/12/1997 N. 449 ANNI 2016/2018 - PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2016"

- nelle premesse si specifica che

"...omissis ... **VISTA** la spesa per le assunzioni a tempo determinato dell'anno 2009 (con esclusione degli incarichi ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) che ammonta ad Euro 29.022,03, spesa che costituisce il limite massimo di spesa per assunzioni a tempo determinato per il Comune di Sora... omissis " e "...omissis **RILEVATO** che il costo del personale che si andrà ad assumere a tempo determinato, al netto dell'assunzione ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ammonterà compresi gli oneri riflessi ad € 28.626,96, somma che rispetta il limite normativo pari ad Euro 29.022,03... omissis ..."

- viene deliberato che:

"...omissisper gli anni 2016 - 2017 e 2018 le seguenti nuove assunzioni di personale a tempo determinato... omissis ...

- anno 2016 assunzione di n. 1 dipendente Categoria D1, part time a 18 ore, da assegnare allo staff del Sindaco (Spesa pari ad Euro 11.862,81 annuali, oltre ad oneri riflessi);

- anno 2016 assunzione di n. 1 dipendente Categoria C1, part time a 15 ore, da assegnare allo staff del Sindaco (Spesa pari ad Euro 9.076,24 annuali, oltre ad oneri riflessi);


~~- anno 2016 assunzione di n. 1 unità di cat. D3 Funzionario Vigilanza, da attuare tramite procedura di comando annuale (spesa non rapportabile al limite delle assunzioni a tempo determinato in quanto spesa gravante sul comune che ha stipulato il contratto a tempo indeterminato con il dipendente)...omissis...~~

...omissis ... per gli anni 2016 - 2017 e 2018 le seguenti nuove assunzioni di personale a tempo determinato... omissis...

- anno 2017 assunzione di n. 1 unità di cat. D3 Funzionario Vigilanza, da attivare tramite attivazione delle procedure di mobilità volontaria diretta tra enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001...omissis";

- **che** nell'anno 2016 nessuna procedura di comando è stata attivata e che pertanto non è stato rispettato quanto stabilito dal Piano di Programmazione Triennale;

- **che** con Decreto del Sindaco di L'Aquila n. 210 del 23.12.2016 è stato conferito l'incarico dirigenziale (ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000) del Settore Polizia Municipale al Dott. Grippo (soggetto esterno al comune), ruolo che poteva essere ricoperto dal Dott. Lucio Di Bernardino con considerevole risparmio da parte dell'Ente;



- **che** con Deliberazione n. 18 del 24.01.2017 il comune di L'Aquila, a seguito di istanza di richiesta di nulla-osta al comando presso il comune di Sora (FR) del dipendente Lucio Di Bernardino, Funzionario di Vigilanza, categoria D3, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 114159 del 14.11.2016, ha deliberato

"...omissis...1. Di autorizzare il comando del dipendente Lucio Di Bernardino presso il Comune di Sora (FR);

2. Di stabilire che il comando abbia decorrenza dal 1 febbraio 2017 fino al 31 dicembre 2017;

3. Di dare mandato al Settore Risorse Umane di formalizzare con il Comune di Sora gli accordi per sostenere gli oneri economici del comando che verranno imputati ai fini contabili con successiva determinazione dirigenziale; ...omissis..."

- **che** con D.G.C. n. 18 del 31.01.2017 la Giunta del Comune di Sora:

1) prende atto della Deliberazione di G.M. n. 18/2017 con la quale il Comune di L'Aquila, a seguito di formale richiesta avanzata dal comune di Sora, ha espressamente autorizzato dal 01.02.2017 al 31.12.2017 il comando esterno del funzionario di vigilanza, cat. D3, dr. Lucio Di Bernardino;

2) delibera di assumere in comando dal 01.02.2017 al 31.12.2017 il funzionario dr Lucio Di Berardino;

"...omissis...3) precisa che il Comune di Sora provvederà all'erogazione diretta del trattamento economico (oneri diretti ed oneri riflessi) spettante al sopra-citato funzionario di vigilanza ma che la spesa relativa all'assunzione in comando non è rapportabile al limite delle assunzioni a tempo determinato in quanto spesa gravante sul Comune di provenienza di detto dipendente... omissis"


CONSIDERATO

- **che** in merito a quanto riportato nelle Deliberazioni di Giunta del Comune di Sora le somme a disposizione per i contratti a tempo determinato per il personale dello Staff del Sindaco sono pari ad € 28.626,96, somma che rispetta il limite normativo del Comune stesso pari ad Euro 29.022,03;

DATO ATTO

- **che** l'istituto del comando trova la sua disciplina originaria proprio nel pubblico impiego e, precisamente, nell'art. 56 del T.U. n. 3 del 1957 che dispone: ***"L'impiegato può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza."***

Tuttavia l'istituto del comando per la gran parte dei lavoratori pubblici non risulta formalmente disciplinato, considerato che il DPR 3 del 1957 non è più applicabile ai dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato ricondotto alla fonte contrattuale e che quest'ultima non prevede alcuna



organica disciplina. Quindi, come per l'istituto del distacco, le fonti principali sono rappresentate dalla prassi e dalla giurisprudenza.

In merito si riporta quanto affermato dall'ARAN nella relazione illustrativa al CCNL del 2002—2005 del comparto Regioni - Autonomie Locali, in commento all'art.19 dello stesso CCNL dal titolo: "PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE COMANDATO O DISTACCATO ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI E VERTICALI".

"...omissis...nel caso in cui il personale di un ente sia distaccato, nell'interesse del proprio datore di lavoro, a rendere la sua prestazione lavorativa presso altri enti, amministrazioni o aziende, i relativi oneri del trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, restano comunque a carico dell'ente titolare del rapporto di lavoro. In tal modo viene introdotta, in via contrattuale, una regola che appare in perfetta sintonia con la nuova e specifica disciplina del "distacco" contenuta nel D. Lgs. n. 276 del 2003 che appunto, all'art. 30, afferma che si configura "l'ipotesi di distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa".

Resta, invece, confermato che qualora il lavoratore venga assegnato ad altro ente (o azienda o amministrazione) in posizione di "comando", (e quindi l'assegnazione è giustificata dalla sussistenza di un interesse proprio dell'ente ricevente) il datore di lavoro che ne utilizza le prestazioni:

a) è tenuta a rimborsare all'amministrazione di appartenenza del personale l'onere relativo al trattamento fondamentale, secondo modalità e tempistica opportunamente e preventivamente concordate;

b) è tenuta ad erogare direttamente al personale il trattamento economico accessorio, secondo le regole e modalità fissate dalla propria contrattazione decentrata integrativa, sopportandone quindi i relativi oneri."


Secondo l'ARAN, dunque, le differenze tra distacco e comando sono da ricercarsi nel diverso interesse all'utilizzo della prestazione lavorativa (del datore nel caso del distacco e dell'utilizzatore nel caso del comando) e nella conseguente diversa ripartizione degli oneri economici (a carico del datore di lavoro distaccante ed invece **a carico dell'ente utilizzatore nel caso del comando**, in quest'ultimo caso da rimborsare all'ente titolare del rapporto per il trattamento economico fondamentale, e da pagare direttamente per il trattamento accessorio);

VISTO

quanto riportato dalla giurisprudenza di cui, a mero titolo semplificativo e non esaustivo, si riporta:

1) **Corte dei Conti Campania - Parere n. 497/2011** che testualmente recita:

"...omissis ... al riguardo, nei questionari relativi alle Province, nonché ai Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, sono espressamente indicate, come componenti



considerate ai fini della determinazione della spesa, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le "somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando", mentre, fra le componenti escluse, vengono annoverate le "spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici"...omissis...";


2) Corte dei Conti Lombardia /187/2012/PAR che recita testualmente:

"...omissis... in sostanza, attraverso l'istituto del comando, il dipendente di un'amministrazione, fermo restando il rapporto d'impiego con l'amministrazione di provenienza, svolge per un determinato periodo l'attività lavorativa a favore di altro Ente, che è chiamato a coprire il costo economico dell'attività. Di conseguenza per l'Ente ricevente, il comando ha gli stessi effetti funzionali ed economici di un'assunzione a tempo determinato.

Come di recente precisato dalla Sezione Campania (delibera n. 497/2011), la soluzione interpretativa per la quale il rapporto nascente dal comando presso l'Ente terzo sortisce gli "stessi effetti funzionali ed economici di un'assunzione a tempo determinato" comporta, in primo luogo, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296 del 2006. Inoltre, detta "assunzione" sarebbe astretta all'osservanza delle ulteriori specifiche norme limitative, dovendo i connessi oneri concorrere alla determinazione dell'ammontare delle spese soggette all'osservanza del limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le assunzioni a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, stabilito dall'art. 9, comma 28 del Decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella Legge 122/2010 (come integrato dall'art. 4, comma 102, della Legge 12 novembre 2011 n. 183). ...omissis...";

3) Corte dei Conti Lombardia /557/2013/PAR che recita testualmente:

"...omissis....con il processo di contrattualizzazione del pubblico impiego, da ultimo definito con il D.lgs. n. 165/01, il rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti locali è disciplinato dai contratti collettivi nazionali, nonché dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da richiamo operato dall'art. 70 comma 3 del D.lgs. 165/01. Quest'ultima disposizione, al comma 12 prevede, con specifico riferimento all'istituto del comando, che "in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali Enti pubblici territoriali, Enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale"...



...omissis ...in altre parole, nell'ottica della giurisprudenza contabile (sez. Calabria, 11 maggio 2012, n. 41) il comando rappresenta "una modificazione oggettiva del rapporto originario, nel senso che sorge nell'impiegato l'obbligo di prestare servizio nell'interesse immediato del diverso Ente e di sottostare al relativo potere gerarchico (direttivo e disciplinare), mentre lo stato giuridico ed economico del "comandato" resta regolato alla stregua dell'ordinamento proprio dell'Ente comandante. In definitiva si verifica una sorta di "sdoppiamento" tra rapporto organico e rapporto di servizio, il primo sempre riferibile all'Ente "a quo" e l'altro all'Ente "ad quem".

Di conseguenza, per l'Ente ricevente, il comando ha gli stessi effetti funzionali ed economici di un'assunzione a tempo determinato.

Come precisato tra l'altro dalla Sezione Campania (deliberazione del 20 dicembre 2011, n. 497) tale soluzione interpretativa comporta che in sostanza **il rapporto nascente dal comando presso l'Ente terzo sortisce gli "stessi effetti funzionali ed economici di un'assunzione a tempo determinato" ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali.**


Ne deriva che, ai fini del rispetto del vincolo di cui al d.l. 78/2010, il comando posto in essere dal Comune istante sarà in tutto e per tutto soggetto al limite relativo ai rapporti a tempo determinato.

Quanto al quomodo di rispetto della previsione in esame, occorre ricordare che le Sezioni Riunite della Corte (del. 11/2012) hanno precisato che i limiti alla spesa per i contratti del personale ~~temporaneo e con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31~~ maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità per il 2012) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli Enti di autonomia territoriale. Pertanto, gli Enti locali sono tenuti a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli Enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative.

Tale adattamento, rimandato al potere regolamentare degli Enti locali, deve in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei e nel solco degli obiettivi imposti dalla normativa. ...omissis...";

4) Corte dei Conti Lazio Delibera 28 luglio 2015, n. 158 che recita testualmente:

"...Omissis... Quanto in particolare al comando, è già stato osservato che sebbene tale istituto non comporti l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'ente ricevente, quest'ultimo è comunque tenuto a farsi carico degli oneri finanziari connessi alle prestazioni lavorative svolte in suo favore dal personale comandato, dovendo rimborsare all'ente di appartenenza quanto da questi corrisposto in dipendenza di dette prestazioni (v. art. 70, comma 12, del D. Lgs. 165/2001)...Omissis"



5) **Corte dei Conti Lazio Parere 8 maggio 2015, n. 127/2015** che testualmente recita:


"...omissis ... giova, sul punto, evidenziare che l'art.41, comma 2, espressamente formula il divieto con riferimento alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale poste in essere, preoccupandosi di vietare anche i contratti con i soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione. Siffatte precisazioni appaiono indicative della natura esemplificativa e non tassativa delle fattispecie richiamate e supportano il convincimento che lo stesso termine assunzione non sia da intendere in un'accezione restrittiva, bensì come riferibile ad ogni fattispecie che determini l'utilizzo di una nuova risorsa umana da parte dell'Ente interessato e proprio carico. Ne deriva che il divieto comprende anche **il comando, sebbene tale istituto non comporti tecnicamente l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'Ente ricevente, che tuttavia è tenuto a dirigere e gestire il dipendente comandato per tutto quanto attiene all'espletamento della prestazione lavorativa, nonché a rimborsare l'Ente di appartenenza delle spese sostenute per il pagamento della retribuzione. L'espresso orientamento è in linea con quello ormai pacificamente formulato dalla giurisprudenza contabile con riguardo alle sanzioni a contenuto analogo contemplate dal legislatore per le violazioni del patto di stabilità interno, sopra richiamate (cfr. ex multis Sez. controllo Veneto deliberazione n. 37/PAR/2010; Sez. contr. Puglia del. n. 171/PAR/2013; Sez. contr. Lombardia deliberazione n. 879/2010/PAR)...** omissis ...";

6) **Corte dei Conti Lazio Parere 8 maggio n. 158/2015** che testualmente recita:

"...omissis .. le Sezioni di Controllo di questa Corte dei Conti che si sono occupate di tale questione (ex multis, Sezione Lazio, del. 127/2015/PAR; Sezione Campania, del. 153/2015/PAR) **hanno affermato** la portata generale ed onnicomprensiva del **divieto di assunzione in parola**, ritenendo che la ratio della disposizione di cui all'art. 41, comma 2 D.L. n. 66/2014 è quella di precludere "non solo l'instaurazione ex novo dei rapporti di lavoro in senso proprio, ai quali fa riferimento il dato testuale della norma, **ma più in generale la possibilità di acquisire, con il ricorso a strumenti ed istituti alternativi, quali quello del comando, risorse lavorative con aggravio di spesa a carico del bilancio da parte degli Enti che presentino tempi medi di pagamento delle proprie obbligazioni pecuniarie non in linea con l'indicatore legale di riferimento**" (sic. Ctr. Lazio, del. n.127/2015/PAR cit.)...omissis...";

7) **Corte dei Conti Sezione delle Autonomie Deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG** che testualmente recita:

"...omissis... **7. Un'ulteriore modalità di utilizzazione temporanea del lavoratore presso un Ente diverso da quello di appartenenza è quella riconducibile all'istituto del comando, il**



quale può essere disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Come evidenziato dalla Sezione remittente, il lavoratore in posizione di comando rimane legato al rapporto d'impiego con l'Ente originario, ma rivolge le proprie prestazioni lavorative a favore di altro Ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza.


È da aggiungere che, stante la temporaneità del comando, il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può essere coperto per concorso o altra procedura di mobilità, mentre i posti vacanti, temporaneamente coperti dal dipendente comandato, sono considerati disponibili ai fini concorsuali o per eventuali trasferimenti. Inoltre, il lavoratore, cessando di essere alle dipendenze funzionali dell'Ente di appartenenza per diventare, in senso funzionale, dipendente di altro Ente, ha diritto ad un trattamento retributivo il cui onere non potrà che gravare sull'Ente fruitore delle prestazioni temporanee del lavoratore.

La relativa spesa, qualora non sia corrisposta direttamente dall'Ente utilizzatore, sarà da questo rimborsata all'Ente di appartenenza. In ambedue i casi, le somme a carico dell'Ente utilizzatore rientrano tra le componenti considerate ai fini della determinazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, mentre rimangono escluse dal relativo computo le spese sostenute dall'Ente cedente per le quali è previsto il rimborso da parte dell'Amministrazione che utilizza il personale comandato (cfr. Linee guida cit., quesiti n. 6.2 e 6.3).

Benché il comando produca, per l'Ente utilizzatore, i medesimi effetti funzionali ed economici di un'assunzione a tempo determinato... omissis...

...omissis... **La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte con la deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni ...omissis..."**

CONSIDERATO che, essendo Sora una cittadina di quasi 27.000 abitanti, essa è dovuta al rispetto del limite di spesa previsto dalla normativa sopra citata nel rispetto delle somme a disposizione per i contratti a tempo determinato, che nel caso particolare di Sora è già assorbito dai contratti a tempo determinato degli assunti per lo Staff del Sindaco;



DATO ATTO anche che il Comando di Polizia Locale è già da tempo dotato di un funzionario (tenente Antonio Ciamberlano) assunto a tempo indeterminato con categoria D1, dotato di Laurea Triennale in Scienze Giuridiche e di spiccata capacità, professionalità e competenza tale da essere idoneo a ricoprire il ruolo attualmente affidato al funzionario dr. Lucio De Berardino, con notevole risparmio economico per l'Ente;

a fronte di tutto quanto sopra rappresentato

E' DEL TUTTO FORTEMENTE PALESE, CHIARO ED EVIDENTE

che il comando del Funzionario di Vigilanza, cat. D3, è equiparabile ad un contratto a tempo determinato gravante sull'Ente che prende in carico il dipendente.

In considerazione di quanto dichiarato dalla stessa Giunta comunale nella Deliberazione n. 366 del 29.12.2016 (pubblicata in data 12.12.2016), lo stesso contratto di comando equiparabile ad un contratto a tempo determinato non trova capienza economica nel limite massimo di spesa per tali assunzioni a tempo determinato, a fronte del fatto che il comune di Sora ha già destinato la somma a disposizione all'assunzione a tempo determinato di n. 2 dipendenti part-time ex art. 90 D.Lgs. 267/2000, assegnati allo staff del Sindaco.

Per quanto sopra esposto

SI INVITA E DIFFIDA IL SINDACO DI SORA

ad annullare il comando del dr. Lucio Di Berardino, in quanto il costo ad esso riferito è a carico del comune di Sora ed è inquadrabile come contratto a tempo determinato, la cui spesa risulta non essere sostenibile dal comune medesimo perché già destinata agli assunti nello staff del Sindaco.

Si rappresenta che si provvederà a trasmettere gli atti adottati all'ANAC (sezione anticorruzione), alla CORTE DEI CONTI ed al MEF, al fine di far vagliare l'esattezza degli stessi in merito alle competenze specifiche.

Sora li, 7 aprile 2017

Il Consigliere comunale

avv. Valter Tersigni